



**REGOLAMENTO PER I CONTROLLI SULLE
AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI OPERATORI
ECONOMICI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER
IMPORTI INFERIORI A 20.000,00 EURO**

(Approvato con delibera di Comitato Direttivo n. 158 del 13/11/2018)

(REVISIONE 1: approvata con delibera di Comitato Direttivo n. 20 del 14/03/2023)

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018;

PRESO ATTO che le suddette linee guida, ai punti 4.2.2. (importi inferiori a 5.000,00 euro) e 4.2.3 (importi inferiori a 20.000,00 euro), prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche e secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

PRESO ATTO che le suddette linee guida, ai punti 4.2.2. e 4.2.3, prevedono, inoltre, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di dotarsi a tal fine di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale è definita una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa, di adottare un documento che disciplini i controlli da effettuarsi a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno e correlate ai procedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000,00;

Per tutto quanto sopra, si stabilisce quanto segue:

- 1) Il Consorzio sottoporrà a controllo le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in numero non inferiore al **10%** delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori ad euro 20.000,00, avviate nel corso di ogni esercizio.
- 2) Nel rispetto dei parametri quantitativi individuati al punto precedente, la scelta delle autodichiarazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a) entro il mese di gennaio il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale provvederanno, mediante sorteggio e per ogni singolo servizio e settore, ad effettuare verifiche in numero sufficiente a raggiungere la quota del **30%** di tutti gli affidamenti diretti (inferiori ad euro 20.000,00) effettuati nel precedente esercizio.
 - b) I predetti controlli saranno eseguiti dai Responsabili del Procedimento, già nominati per il singolo affidamento oggetto della verifica.
- 3) Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica tutte le autodichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, i cui contenuti evidenziano rilevanti profili di complessità in ordine alle informazioni dichiarate, ovvero presentano un elevato grado di criticità ed incertezza in merito ad una condizione, situazione o circostanza oggetto di dichiarazione.
- 4) Il Responsabile del Procedimento si attiverà presso le competenti Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali sulle autodichiarazioni presentate.
- 5) Se le verifiche effettuate dovessero evidenziare che l'Operatore Economico ha rilasciato autodichiarazioni non veritiere, il Dirigente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento, provvederà ad adottare ogni provvedimento necessario per rimuovere i benefici a favore del soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci, nonché ad assumere ogni provvedimento necessario in esecuzione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dell'art.80, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della vigente normativa.
- 6) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
- 7) Il presente provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del COSIB.